



CAMERA DI COMMERCIO  
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI  
bellezza e impresa

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
TREVISO-BELLUNO**

**Bando di Concorso per la concessione  
di contributi alle MPMI a sostegno  
della doppia transizione digitale ed  
ecologica – Anno 2025**

## Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Treviso-Belluno, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende rafforzare la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione ed efficientamento energetico finalizzate anche alla transizione ecologica del sistema locale delle imprese.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando di concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica – Anno 2025" sono proposte due Misure al fine di promuovere l'acquisizione, da parte delle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) della circoscrizione territoriale camerale di riferimento, di beni strumentali, servizi o soluzioni focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, oltre ad incentivare, attraverso interventi di efficientamento energetico, il sostegno alla transizione alla green economy (c.d. Piano Transizione 5.0).

## Articolo 2 - Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, gli investimenti e l'acquisizione di servizi di consulenza/formazione relativi a:

**Misura 1** Acquisto di **beni strumentali di cui agli allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232** (vedi allegato al Bando), e successive modifiche ed integrazioni. La Misura 1 consente all'impresa di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica, digitale e di sostenibilità ambientale strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale ed efficientamento energetico secondo il modello Impresa 5.0.

Ai fini del presente Bando, rientrano tra gli investimenti ammissibili anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Si specifica che i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.), se non collegati ed acquistati contestualmente nell'ambito del progetto di efficientamento energetico aziendale indicato alla precedente lett. b), non rientrano nella Misura 1 (Circolare n. 4/E del 30.3.2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico).

**Misura 2** a) Acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all'introduzione e/o implementazione delle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6, co. 1 lett. a).

**L'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alla presente Misura 2 lett. a) può essere finanziata qualora e solo se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1.**

b) Acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati alla razionalizzazione dell'uso dell'energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6, co. 1 lett. b).

2. Gli investimenti di cui alla **Misura 1** e le consulenze di cui alla **Misura 2 lett. a)** del presente articolo devono necessariamente riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti tecnologici abilitanti Impresa 4.0:

- a) Soluzioni per la manifattura avanzata;
- b) Manifattura additiva;
- c) Realtà aumentata e realtà virtuale;
- d) Simulazione;
- e) Integrazione verticale e orizzontale;
- f) Internet delle cose e delle macchine;
- g) Cloud;
- h) Cybersecurity;
- i) Big data e analytics;
- j) Intelligenza artificiale;
- k) Blockchain;
- l) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della catena di distribuzione;
- m) Soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività.

I servizi di consulenza di cui alla **Misura 2 lett. b)** devono necessariamente riferirsi a:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- d) sviluppo di un piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;

- e) implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- g) studi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- i) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.

Sono, inoltre, ammissibili le acquisizioni di **servizi di formazione** relativamente all'attività finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa, **con una durata non inferiore alle 40 ore totali**.

### Articolo 3 - Regime degli aiuti e normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis", a seconda del settore di attività, ai sensi:
  - del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13.12.2023, in vigore dal 1.1.2024, che consente a un'unica impresa (ossia l'impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) di ricevere contributi non superiori a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni;
  - del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10.12.2024 della Commissione, relativo al settore agricolo, che consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a euro 50.000,00 nell'arco di tre anni;
  - del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) 2020/2008 e 2022/2514 della Commissione, relativo ai settori della pesca e dell'acquacoltura, consente a un'unica impresa (ossia l'impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) di ricevere contributi non superiori a euro 30.000,00 nell'arco di tre anni.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
3. La Camera si riserva la facoltà di ridurre l'entità del contributo concesso qualora, in fase di registrazione dello stesso nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, si verifichi il superamento del massimale "de minimis" applicabile, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti.
4. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato della Commissione. Essi, inoltre, sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili. L'impresa non potrà comunque ottenere contributi pubblici superiori agli stessi costi ammissibili e dovrà, pertanto, dichiarare che il contributo camerale sommato ad altri eventuali benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

## Articolo 4 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 1.300.00,00**. L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta ed effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
2. Fermo restando l’importo del contributo massimo e dell’investimento minimo, potrà essere riconosciuto un punteggio premiale consistente nell’incremento dell’intensità dell’aiuto **per ciascuna delle seguenti casistiche**:
  - qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione del “Rating di Legalità”<sup>1</sup> (Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato), tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), l’incremento consisterà in un ulteriore 5% della spesa ammissibile;
  - qualora l'impresa richiedente dimostri il possesso di una "Certificazione della parità di genere" di cui all'art. 4 della legge n. 162/2021, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 l'incremento consisterà in un ulteriore 5% della spesa ammissibile.

Le due premialità, purché sia l’iscrizione che la certificazione succitate risultino o siano possedute sia al momento della presentazione della domanda che a quello della liquidazione del contributo, sono tra loro cumulabili.

Si precisa che, qualora l’impresa richieda un contributo inferiore allo spettante rispetto ai requisiti di premialità di cui è in possesso (Rating di Legalità o Certificazione della Parità di Genere), il sostegno sarà erogato sulla base di quanto indicato nella domanda di cui al successivo art. 8, e comunque con intensità pari a quanto indicato al precedente comma 1.
3. Il contributo verrà assegnato alle imprese secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Misura	Descrizione	Spesa ammissibile minima €	Importo massimo del contributo €
1	Acquisto di beni strumentali	5.000,00	30.000,00
2 lett. a)	Acquisto di servizi di consulenza su tecnologie 4.0	1.200,00	5.000,00
2 lett. b)	Acquisto di servizi di consulenza e/o formazione in tema di transizione ecologica	1.200,00	5.000,00
Importo massimo del contributo erogabile			40.000,00

<sup>1</sup> Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una ‘stella’ a un massimo di tre ‘stelle’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

4. Ciascuna impresa<sup>2</sup> può presentare una sola domanda di contributo, a valere sulla Misura 1 oppure contestualmente per entrambe le Misure 1 e 2, fermo restando che l'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1.
5. Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l'intensità di aiuto e nei limiti di massimale sopra indicati, sull'importo complessivo delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate entro le date prescritte.
6. I contributi riferiti all'acquisizione dei servizi di consulenza saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esenzione ed esclusione.
7. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
  - chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;
  - creare una lista di attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.
8. Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, la Camera provvederà a dare tempestiva comunicazione di esaurimento delle risorse sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it). Le imprese interessate potranno, comunque, procedere alla presentazione delle domande di contributo, che costituiranno una lista di attesa, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo indicativamente pari al 20% della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

## Articolo 5 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea come modificato dal Regolamento n. 1315/2023/UE, aventi sede legale o la/le eventuale/i unità locale/i nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Qualora il medesimo investimento riguardi più unità locali o sedi operative localizzate anche al di fuori della circoscrizione territoriale camerale di riferimento, il

<sup>2</sup>Tutto quanto indicato si applica anche nel caso di «impresa unica». Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste un rapporto di collegamento, ovvero quando sussiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le relazioni suindicate possono essere anche indirette, nel senso che le imprese fra le quali intercorre una di dette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.

contributo sarà calcolato proporzionalmente al numero di sedi o unità locali interessate dall'intervento presenti nella circoscrizione della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno.

2. Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese beneficiarie devono:
  - essere attive e in regola con il pagamento integrale del diritto annuale camerale nella misura dovuta fino all'annualità 2024; è ammessa esclusivamente la regolarizzazione dell'annualità 2025, entro la data di liquidazione del contributo;
  - avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
  - non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
  - osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa evidenzia un'inadempienza contributiva, la Camera di Commercio procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo" previsto dall'art. 4 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
  - essere in regola con l'obbligo previsto all'art. 1, comma 101 della L.213/2023, meglio specificato al successivo art. 11.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti<sup>3</sup> che, dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del contributo, abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno.
4. Sono escluse dall'ammissione al Bando le imprese che presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di Treviso-Belluno o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012.
5. Non possono accedere al contributo e sono escluse d'ufficio dal Bando le imprese che abbiano già ricevuto contributi nella precedente edizione del "Bando di Concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0" svolta nel 2024.
6. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di contributo fino a quello della liquidazione, pena l'esclusione dall'accesso ai benefici di cui al presente Bando.

---

<sup>3</sup> *La normativa non si applica alle imprese individuali, alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, alle associazioni di promozione sociale, agli enti di volontariato, alle organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche nonché alle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

## Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. **a) Limitatamente alla Misura 2 lett. a)** (acquisizione di servizi di consulenza in tema di Impresa 4.0), fermo restando che l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
- Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center/Digital Innovation Hub/European Digital Innovation Hub di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
  - Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
  - Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE);
  - Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
  - Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo.
- b) Limitatamente alla Misura 2 lett. b)** (acquisizione di servizi di consulenza in tema di transizione ecologica) l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
  - Energy Service Company (ESCO) certificata UNI CEI 11352;
  - Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (risultante da visura camerale);
  - Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui alla Misura 2 lett. b);
  - Relativamente ai servizi di formazione, per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità con specifico riferimento al settore energetico, giusto art. 8 comma 2 del Decreto Interministeriale 24.7.2024 attuativo del piano Transizione 5.0, sono abilitati all'erogazione:
    - a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
    - b) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

c) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37.

La durata di detti percorsi non deve essere inferiore alle 40 ore totali.

Il fornitore di servizi di consulenza e/o formazione per la misura 2 lett. b) è tenuto a produrre una autocertificazione attestante l'appartenenza ad una delle sopracitate categorie, da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo, poiché richiesta tra la documentazione da allegare alla pratica telematica (rif. art. 8, comma 2).

2. Le imprese fornitrici dei beni e/o dei servizi di consulenza oggetto del presente Bando non possono essere, nel contempo, soggetti beneficiari dei contributi nell'ambito del Bando stesso.
3. Non possono essere fornitori dell'impresa richiedente il contributo imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa medesima. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
4. I titolari/rappresentanti legali/soci delle imprese fornitrici di beni e/o servizi non devono essere in rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale con i titolari/rappresentanti legali/soci dell'impresa richiedente il contributo.
5. Non possono essere fornitori imprese/enti che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti che siano allo stesso tempo dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno oppure componenti della Giunta camerale.

## Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della Misura 2, fermo restando che l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1, sono ammissibili solo i costi direttamente riguardanti la fornitura dei servizi di consulenza previsti dal presente Bando.

I servizi di consulenza di cui alla Misura 2 non potranno in alcun caso ricomprendere le spese per:

- servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Sono ammissibili, invece, i costi di consulenza per la predisposizione del Piano di Innovazione digitale dell'impresa, come pure i costi della perizia tecnica giurata di cui all'art. 8, comma 2, lett. g).

2. Nell'ambito della Misura 1 non sono in ogni caso ammissibili spese per l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti in comodato d'uso a terzi nonché investimenti effettuati in leasing, con contratto di locazione o altre forme assimilabili.

Le spese per beni immateriali di cui all'allegato B della L. 11 dicembre 2016, n. 232, sono ammissibili solo se gli stessi sono acquistati con licenza a tempo indeterminato o con licenza di durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all'erogazione del contributo; tutte le annualità devono essere interamente pagate all'atto di presentazione

della domanda. Le spese per beni immateriali di cui all'allegato B sono ammissibili anche se gli stessi vengono prodotti su commessa.

Eventuali costi di installazione, montaggio e allacciamento sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del valore dei beni acquistati. Gli investimenti di cui trattasi devono essere strettamente coerenti e correlati con l'attività esercitata dall'impresa. I beni devono essere nuovi e regolarmente iscritti nella contabilità aziendale nelle categorie immobilizzazioni materiali o immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

3. In fase di presentazione della domanda, all'interno del "Modulo Misura" di cui al successivo art. 8 comma 2 lett. b), deve essere necessariamente specificato il riferimento agli ambiti tecnologici o consulenziali, previsti all'art. 2 comma 2 del presente Bando, ai quali si riferisce l'intervento.
4. **Sono ammissibili gli interventi avviati nonché le spese sostenute dal 01.01.2025 fino alla data di presentazione della domanda di contributo, nel rispetto dei termini temporali previsti al successivo art. 8, comma 1.**  
**Eventuali costi per canoni periodici per l'utilizzo di beni immateriali rientrano nella misura 2 lett. a) e sono ammissibili ove collegati all'acquisto di beni materiali di cui alla misura 1 e limitatamente alla quota del canone ricadente nel periodo di vigenza del Bando e, comunque, non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.**
5. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, rapporti di intervento, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti.
6. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati esclusivamente presso la sede dell'impresa o la/le eventuale/i unità locale/i ubicata/e nella circoscrizione territoriale di Treviso e Belluno. All'atto di presentazione della domanda l'intervento per il quale viene richiesto il contributo deve essere stato completamente realizzato: il bene strumentale deve, quindi, essere stato acquistato ed interamente pagato, installato, inserito operativamente nella catena produttiva ed interconnesso ad internet od alla rete aziendale; la consulenza deve essere terminata con la produzione della documentazione necessaria a provare l'intervento svolto.
7. L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare o dismettere i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno tre (3) anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.
8. Per essere ammessi ai contributi previsti, i progetti devono superare l'importo minimo di investimento specificato all'art. 4 co. 3. Il requisito dell'importo minimo si riferisce a ciascuna Misura, singolarmente considerata. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle valutazioni della singola impresa, fermo restando l'importo del contributo massimo previsto al medesimo art. 4 comma 3.
9. Il contributo viene erogato in base alle spese effettivamente sostenute; le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

Per quietanza s'intende la copia del bonifico bancario da cui sia rilevabile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);
- l'avvenuta esecuzione del pagamento.

Nel caso di pagamento effettuato tramite ricevuta bancaria (RI.BA):

- estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'operazione di pagamento;
- il dettaglio della RI.BA. che documenta il pagamento della fattura oggetto della richiesta di contributo, da cui sia visibile:
  - il destinatario dell'operazione;
  - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
  - l'importo corrisposto.

Nel caso in cui il pagamento riguardi più operazioni (addebito cumulativo), è necessario inviare l'intera disposizione di pagamento, che includa tutte le RI.BA. pagate e che corrisponda all'uscita evidenziata nell'estratto conto.

Nel caso di pagamento effettuato con carta di credito:

- estratto conto della carta di credito in cui è visibile l'intestatario del conto e l'operazione di pagamento;
- il dettaglio del singolo movimento di pagamento in cui sia visibile:
  - il destinatario dell'operazione
  - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
  - l'importo corrisposto.

Nel caso di pagamento con assegno:

- estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
- copia leggibile dell'assegno;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:
  - il numero dell'assegno;
  - il numero e la data della fattura;
  - l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasional, dovrà essere prodotta copia del mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 9, la mancanza o incompletezza della quietanza comporterà l'esclusione della fattura dal calcolo del contributo.

Non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide.

10. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

## Articolo 8 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma camerale per la presentazione e gestione delle domande di partecipazione ai bandi di finanziamento "Restart" (<https://restart.infocamere.it>) di InfoCamere, **dalle ore 09:00 del 21.5.2025** fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziata e, comunque, entro e non oltre **le ore 23:59 del 3.10.2025**. Al di fuori di tale intervallo temporale, la piattaforma telematica non accetterà l'invio di domande. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione. Le modalità di presentazione sono descritte nella

[guida operativa](#) predisposta da InfoCamere, disponibile nella sezione "[Aiuto e contatti](#)" della citata piattaforma.

2. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo **dovrà essere corredata della seguente documentazione**, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa partecipante:
- **MODELLO** generato automaticamente dalla piattaforma Restart;
  - **ALLEGATI AL MODELLO**, disponibili sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione "Bandi e concorsi"<sup>4</sup>:
    - a. **modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte, comprensivo della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
    - b. **"Modulo Misura"**, compilato in ogni sua sezione in maniera dettagliata (**tutti i campi sono obbligatori**) e contenente tutti gli elementi necessari per una corretta istruttoria della pratica e per una completa valutazione dell'intervento proposto;
    - c. **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa**, debitamente quietanzati (per la definizione di quietanza vedere il punto 10 dell'art. 7, riguardanti le spese dichiarate. Nelle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi: natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto);
    - d. **eventuale autocertificazione del fornitore** relativa a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), ovvero agli "Ulteriori fornitori" di servizi di consulenza riguardanti la misura 2 lett. a);
    - e. **autocertificazione del fornitore di servizi di consulenza e/o formazione in ambito transizione ecologica** (misura 2 lett. b)), relativa a quanto previsto all'art.6, comma 1, lett. b);
    - f. **curriculum**, redatto in lingua italiana secondo il formato europeo, del soggetto incaricato referente del progetto, per referente si intende colui che predispone la realizzazione, sovrintende alle relative attività, documenta gli stati di avanzamento, raccoglie ed organizza la documentazione, informa eventualmente la dirigenza sull'intervento per il quale viene richiesto il contributo;
    - g. per l'acquisto di beni strumentali (Misura 1), **autodichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata o attestato di conformità**, attestanti che il bene (indicare espressamente il marchio del bene e il numero seriale) possiede:
      - caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A (per beni materiali) o all'allegato B (per beni immateriali) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i, riportando la corrispondente voce dell'elenco medesimo alla quale appartiene il bene;
      - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura indicandone le modalità (indirizzo IP, protocollo di comunicazione, flusso di scambio dati bidirezionale con altri beni);

---

<sup>4</sup> Tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. La dimensione massima del singolo allegato è pari a 100 Mb.

- h. per l'acquisizione di servizi di consulenza (Misura 2), **evidenza del servizio fornito e della documentazione prodotta** (copia dei rapporti di presenza dei consulenti con dettaglio delle attività svolte, di report, relazioni e di ogni altra documentazione utile a verificare l'attività di consulenza svolta ed il prodotto della stessa). Si specifica che i servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) devono essere strettamente legati non solo all'acquisto dei beni strumentali di cui alla Misura 1, ma anche alla loro implementazione;
  - i. Report di self-assessment di maturità digitale "Self i4.0" compilato dall'impresa disponibile nel portale nazionale dei PID alla URL: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese>. Per le imprese che presentano domanda solo per la misura 2 lett. b) (consulenza/formazione su transizione energetica) è possibile in alternativa allegare il report riepilogativo di self-assessment in ambito ESG disponibile alla URL: <https://esg.dintec.it/sustainability.aspx>, relativamente alla Sostenibilità ambientale. I Report non dovranno avere data antecedente al 1.1.2025;
  - j. in ordine all'effettivo possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 4 della legge n. 162/2021, copia dell'atto rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato.
3. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC indicato deve necessariamente corrispondere con quello iscritto nel Registro delle Imprese. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
  4. Sul sito internet camerale [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione "Bandi e concorsi", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda.
  5. È possibile inoltrare domanda esclusivamente tramite l'applicativo Restart. La mera trasmissione telematica può essere effettuata per il tramite di un terzo incaricato. **Tutta la documentazione allegata alla pratica telematica deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.**
  6. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
  7. Si specifica che saranno considerate **non ammissibili al contributo**, e quindi non sanabili, le pratiche telematiche pervenute **prive degli "allegati al Modello"** di cui al comma 2 lettere a) e/o b) o con tali allegati non compilati secondo le indicazioni riportate nei predetti commi.

#### Articolo 9 – Valutazione delle domande, regolarizzazione, formazione della graduatoria, liquidazione del contributo

1. La Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei fondi disponibili - sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2, del presente Bando e del possesso dei requisiti dei fornitori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1.

2. È facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa con comunicazione PEC tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione, ovvero la presentazione di integrazioni che non consentano una corretta valutazione degli elementi ritenuti necessari **entro e non oltre il termine perentorio** indicato in detta comunicazione, e comunque non inferiore a 15 giorni di calendario, comporta la **decadenza** della domanda di contributo.
3. L'ammissione al Concorso e la contestuale liquidazione del contributo avverranno sino ad esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di spedizione delle domande, ferma restando l'ammissibilità degli interventi proposti e realizzati. A parità di data di trasmissione, l'ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo. Tutte le domande pervenute nella medesima giornata avranno la medesima priorità.
4. Con appositi provvedimenti, assunti alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte le graduatorie di ammissione al contributo e quelle di esclusione.
5. Nel caso in cui si renda necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di trasmissione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.
6. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e poste nella lista d'attesa di cui al comma 8 del precedente articolo 4, saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito agli esiti della procedura valutativa di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
8. La Camera di Commercio dispone per l'erogazione del contributo spettante al netto delle ritenute di legge, di norma entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
9. Gli elenchi delle imprese ammesse al contributo, ammesse ma non finanziabili per esaurimento del fondo e delle imprese cui il contributo è stato negato, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it) entro i 15 giorni successivi alla data di adozione del medesimo atto. Le imprese riceveranno successivamente comunicazione dell'esito a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella domanda di contributo.

#### Articolo 10 – Indicazione del CUP e modalità di integrazione elettronica delle fatture

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, come modificato dalla Legge n. 213/2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il successivo comma 6 dispone che detto obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione; in tali casi, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le **necessarie istruzioni** per garantire la dimostrazione,

anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

2. Pertanto, ai sensi del citato art. 5, comma 6 della legge n. 41/2023, nonché ai fini del presente Bando, l'impresa deve, per la liquidazione del contributo, predisporre e trasmettere alla Camera di Commercio l'integrazione elettronica della/e fattura/e dei fornitori ritenute ammissibili, **riportante il CUP che viene specificamente attribuito dalla Camera di commercio in sede di istruttoria per l'adozione del provvedimento di cui al precedente art. 9, comma 4 del Bando. Detta integrazione va unita all'originale e conservata insieme alla/e stessa/e** (risposta Agenzia Entrate ad Interpello n. 438/2020), **secondo le specifiche istruzioni che verranno riportate nella comunicazione ad hoc inviata dalla Camera di Commercio medesima via PEC.**
3. **La mancata trasmissione, entro il termine perentorio indicato nella nota PEC, della regolarizzazione di cui al precedente comma 2 comporta l'esclusione dell'impresa dall'ammissione al contributo.**

#### Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

1. Con art. 1, comma 101 della legge 213/2023 è stato introdotto nell'ordinamento l'obbligo in capo alle imprese iscritte al Registro delle imprese alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del [codice civile](#) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il termine per l'adempimento è stato da ultimo definito dal D.L. 39/2025 entro il 1.10.2025, per le medie imprese, ed entro il 31.12.2025, per le micro e piccole imprese. Il successivo comma 102 dispone che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Salve ulteriori novità normative e specifiche indicazioni e/o chiarimenti ministeriali, per le imprese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 9, comma 4 l'erogazione del beneficio - all'atto di adozione della Determina Dirigenziale di concessione - potrà essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del contratto assicurativo previsto dalla citata normativa, in mancanza della quale potrà essere disposta la totale o parziale decadenza del beneficio.

#### Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

2. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del contributo stesso:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli indicati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;

- d) ad avere sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- g) ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 04.08.2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

### Articolo 13 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione nella misura del 10% del totale delle domande ammesse, e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, anche mediante collegamento telematico con piattaforme di videoconferenza, necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

### Articolo 14 – Cause ostative alla liquidazione del contributo, annullamento e/o revoca dello stesso

1. Oltre ai casi già espressamente previsti, il contributo non sarà concesso o verrà revocato nelle seguenti ipotesi:
  - a) il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo, fatte salve le ulteriori conseguenze di carattere penale;
  - b) impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare i controlli di cui all’art. 13 in relazione alle finalità di cui al presente Bando, per cause imputabili al richiedente;
  - c) esito negativo dei controlli di cui all’art. 13;
  - d) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 12) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.  
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni oltre ad un ulteriore anno in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
  - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, con sede in Treviso, Piazza Borsa 3b, tel. 0422.5951, fax 0422.595.595, e-mail [integrita.trasparenza.privacy@tb.camcom.it](mailto:integrita.trasparenza.privacy@tb.camcom.it), PEC [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it) (riceve solo da PEC). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@tb.camcom.it](mailto:dpo@tb.camcom.it)

**ALLEGATO 1: allegati A e B L. 11 dicembre 2016, n. 232**